

# Doveri didattici dei Ricercatori Universitari

# Doveri didattici dei Ricercatori

- In questi giorni il tema è alla ribalta
- **Esiste una mozione del CUN (del 15/09/10) che:** “Ribadisce con forza l'esigenza ineludibile della corretta individuazione dei **compiti didattici** aggiuntivi **che debbono essere esclusivamente svolti** in quelle attività che affiancano le lezioni, **al di fuori del monte ore previsto per il corso ufficiale.**
- **Ne esiste una seconda (del 20/10/10) che ribadisce e non corregge la precedente mozione:** “come ricordato con la mozione CUN del 15 settembre 2010, **attesta l'impossibilità di imporre ai ricercatori compiti didattici che esulino da quelli definiti come "integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali"** (art . 32 DPR 382/1980) e “ribadisce che **l'indisponibilità a svolgere compiti didattici non obbligatori da parte dei ricercatori è pienamente legittima** e non può configurarsi come esercizio del diritto di sciopero.

# Doveri didattici dei Ricercatori

Molti Rettori, Presidi e Direttori di Dipartimento **non riconoscono le mozioni** e, appellandosi allo stesso DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 n. 382, “**obbligano**” i Ricercatori a svolgere le “***esercitazioni***” come **attività di didattica integrativa**.

# Doveri didattici dei Ricercatori

*Facciamo finta (con difficoltà!) che le mozioni del CUN non esistano*

## ***Cosa dice la legge?***

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 382**

- Art. 32. Compiti dei ricercatori universitari

I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e **assolvono a compiti didattici integrativi [1] dei corsi di insegnamento ufficiali**. Tra tali compiti **sono comprese le esercitazioni**, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.

**[1]** (dal dizionario Treccani) **integrativo** agg. [der. di *integrare*]. – Che serve o mira a integrare, **che viene ad aggiungersi** come parte integrante: *norme, disposizioni i.*, che s'aggiungono a integrazione di altre norme o disposizioni generali; *Nel nostro caso quindi possiamo leggere: "Assolvono a compiti didattici che vengono ad aggiungersi ai corsi di insegnamento ufficiali."*

**Ma cosa sono le ESERCITAZIONI ai sensi della 382/80?**

# Cosa sono le ESERCITAZIONI?

- **La risposta non è immediata!**
- **Bisogna avere chiara la “ratio” del DPR 382/80**
- **Per fare ciò è necessario declinare il significato del termine “esercitazioni” in funzione del contesto temporale e legislativo:**
  - a) **Prima del 1980**
  - b) **Dopo il 1980 e fino al 1999 (Legge 509 “accreditamento”)**
  - c) **Dopo il 1999**

# Cosa sono le ESERCITAZIONI?

## Prima del 1980:

- I Professori erano titolari di una cattedra e si avvalevano della collaborazione di “Assistenti”  
*Assistente. Nelle Università e Istituti Superiori, era titolo del personale che coadiuvava i professori nella ricerca scientifica e talora anche nell’attività didattica **limitatamente alle esercitazioni**: gli a. ordinari erano nominati a seguito di pubblico concorso per esami e titoli; gli a. incaricati erano nominati su proposta del professore titolare della cattedra, in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari; sino al 1975 erano in servizio anche a. volontari (senza retribuzione e con compiti di coadiuvazione dell’attività didattica della singola cattedra), a. straordinari, a. supplenti.*
- Cosa facevano gli “Assistenti”?
  - Tra le altre cose: **le ESERCITAZIONI**
  - Le esercitazioni divennero spesso uno strumento, usato dai Professori, per “scaricare” parte del peso della propria cattedra sugli Assistenti
  - De facto, gli Assistenti erogavano didattica accanto ai Professori titolari
- **Le “esercitazioni” sono diventate un “vulnus” da sanare (problema del legislatore!)**
- RICETTA DEL LEGISLATORE:
  - Riconoscimento del ruolo docente ed “emancipazione” dell’Assistente (Professore Associato *ope legis*)
  - Netta separazione tra chi fa ricerca e chi fa didattica per non incorrere in nuovi “vulnus”

# Cosa sono le ESERCITAZIONI?

## Nel 1980 (traduzione in legge della ricetta):

- Il D.P.R. 11 luglio 1980, N. 382, ha dichiarato a esaurimento gli Assistenti
- Il legislatore ha sancito che andava riconosciuto una volta per tutte il ruolo docente svolto (quello che chiediamo noi oggi ma senza *ope legis* e previa valutazione)
- Gli Assistenti Universitari (che abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica) sono stati trasformati “*ope legis*” in Professori Associati
- Il D.P.R. 11 luglio 1980 , N. 382, ha voluto distinguere nettamente le responsabilità didattiche da quelle di ricerca definendo lo “status” dei Professori e dei Ricercatori:
  - Viene definito lo “status” di chi deve fare didattica (oltre che ricerca): Prof. Associati e Prof. Ordinari
  - Viene definito lo “status” (incompleto) di chi deve fare ricerca e possono (non devono) fare didattica integrativa: Ricercatori

# Cosa sono le ESERCITAZIONI?

**Dopo il 1980 (DPR 382/80) e fino al 1999 (Legge 509 “accreditamento”)**

- Le attività didattiche di tipo "assistenziale" sono cancellate diventando organiche al ruolo di Professore:
  - persino nei Laboratori vengono inserite le figure dei Tecnici Laureati (art. 35 DPR 382/80) che *“coadiuvano i docenti per il funzionamento del laboratorio e sono direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione”*;
- Le attività di didattica sono prerogativa esclusiva dei Professori Ordinari e Associati!

# Cosa sono le ESERCITAZIONI?

**Dopo il 1980 (DPR 382/80) e fino al 1999 (Legge 509 “accreditamento”)**

- E' istituita la figura del Ricercatore, dedita alla ricerca e solo marginalmente può (non deve) essere impegnata in compiti didattici **detti appunto “integrativi”**.
- **L'impegno** del Ricercatore **per la “didattica integrativa”**, infatti, ha un limite massimo e non un limite minimo (che può essere anche zero!).
- Tra i compiti didattici dei ricercatori dunque non sono previste né parti di corso, né assistenza ai docenti in laboratorio o in aula
- Ratio del legislatore: **non ricreare i problemi e le ambiguità dell'Assistentato onde evitare nuove “*ope legis*”**

# Cosa sono le ESERCITAZIONI?

## **Dopo il 1980 e fino al 1999 (Legge 509 “accreditamento”)**

- E' chiaro l'intento riformatore del legislatore:
  - L'assistentato non esiste più!
  - Istituisce il ruolo del professore universitario (articolato in due fasce), che si assume le responsabilità e i doveri didattici (inglobando “*opere legis*” gli Assistenti assieme alle loro attività) e deve fare anche ricerca;
  - Istituisce il Ricercatore Universitario, formalmente (e chiaramente) libero dagli obblighi didattici curriculari e dedito primariamente alla ricerca.
- E le esercitazioni?
  - Sono extracurricolari e devono essere svolte al di fuori delle ore del corso (tipicamente al pomeriggio) per non ricadere nuovamente nell'ambiguità dell'Assistentato.

# Cosa sono le ESERCITAZIONI?

**Dopo il 1980 e fino al 1999 (Legge 509  
“accreditamento”)**

**...INTANTO...**

- Il tempo cancella la memoria,... il lupo perde il pelo ma non il vizio,... il subalterno piega facilmente la schiena, etc...
- E le esercitazioni?
  - Ritornano, piano, piano, ad assomigliare sempre più a vera e propria didattica: dal pomeriggio alla mattina, da fuori a dentro il corso,...
  - Riaffiora il vecchio “vulnus” degli Assistenti che diventa quello dei Ricercatori (i Prof. dimenticano la ratio della 382/80,... i Ricercatori non la conoscono!)

# Doveri didattici dei Ricercatori

Cosa sono le ESERCITAZIONI?

## Dopo il 1999: Tecnici laureati «sanatoria» per concorso

- Tecnici laureati “promossi” nel ruolo dei ricercatori attraverso i concorsi riservati. Con la legge 4/99 il nuovo inquadramento è stato generalizzato con bandi riservati
- L’ultimo passo di questo processo è la legge 370/99 (articolo 8), in base alla quale anche ai tecnici di Medicina è consentita l’attività didattica
- **La legge riconosce** che coloro che “*coadiuvano i docenti per il funzionamento del laboratorio e sono direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione” e fanno pubblicazioni svolgono di fatto il ruolo di **Ricercatore.***

# Doveri didattici dei Ricercatori

Cosa sono le ESERCITAZIONI?

## Dopo il 1999

- Nuovo quadro organizzativo della didattica definito dal [DM 509/99](#) e dal [DM 270/04](#) (il 3+2);
- Accredimento di ogni ora di impegno richiesto allo studente in termini di CFU (1 CFU = 25 ore di lavoro, delle quali almeno il 50% riservato allo studio individuale);
- **le esercitazioni extracurricolari sono state cancellate** e tutte le ore spese in aula (o in laboratorio, o in altre attività) convertite in moduli curriculari e in CFU;

# Doveri didattici dei Ricercatori

Cosa sono le ESERCITAZIONI?

## Dopo il 1999

- Nei Corsi di Laurea dove una parte di "studio guidato" (esercitazione) è ritenuta indispensabile dall'aspetto formativo, l'esercitazione è stata semplicemente inglobata nel corso, ossia si è attribuito al corso in questione un numero di CFU corrispondente alla somma delle ore necessarie a svolgere le lezioni frontali e quelle necessarie alle esercitazioni;
- Agli studenti "tocca" seguire tutte le ore complessivamente previste dal corso (lezioni ed esercitazioni);
- **E le esercitazioni?**
  - **diventano "ufficialmente" parte integrante del corso, quindi curriculari.**

# Doveri didattici dei Ricercatori

## Cosa sono le ESERCITAZIONI?

- Considerare le esercitazioni curriculari attività integrative, e dunque come tali (sottratte ai professori e) attribuite ai ricercatori come carico didattico obbligatorio, è contrario alla lettera e allo spirito della legge 382/80.
- Obbligare il Ricercatore ad erogare didattica curriculare crea delle contraddizioni:
  - **il “ripristino” del ruolo dell’Assistentato abrogato dalla legge 382/80.**
  - **L’esercitazione non può essere contemporaneamente: curriculare e extracurriculare, integrativa e organica, facoltativa e obbligatoria,...**
- Una lettura congiunta degli atti legislativi e ministeriali dal 1980 a oggi evidenzia la chiara contraddizione tra la legge ordinatrice del ruolo dei Ricercatori 382/80 e l'organizzazione didattica attuale
- **Il post 1999 si basa sul volontariato coatto! (non previsto dalla legge)**

# Doveri didattici dei Ricercatori

## Quali doveri OGGI?

- Al ricercatore non compete trovarsi in aula (o in laboratorio etc.) durante l'orario ufficiale del corso, né per dare spiegazioni, né per introdurre concetti, né per svolgere esercizi o assistere gli studenti: **questo è ciò che faceva l'Assistente che la 382/80 ha “promosso” a Professore!**
- Tutte **queste attività competono al docente titolare del corso**, come formalmente e chiaramente indicato nella banca dati OFF.F cui possono accedere studenti e famiglie, secondo la norma a garanzia dei necessari requisiti di trasparenza (DM 544/07).
- Come specificato dalla Nota MIUR 9 dicembre 2009, protocollo n.253, tali indicazioni operative sono altresì finalizzate a **rendere completo e coerente il quadro informativo** delle attività formative anche nei riguardi di una loro eventuale articolazione in moduli e **dell'impegno didattico effettivo di ciascun docente sugli stessi.**
- **Il Ricercatore non è un docente, può esserlo solo se lo vuole!**

# Doveri didattici dei Ricercatori

## Quali doveri OGGI?

- Tra i compiti didattici dei ricercatori dunque non sono previste né parti di corso, né assistenza ai docenti in laboratorio o in aula.
- Le uniche attività "integrative" compatibili col nuovo ordinamento ([DM 270/04](#)) sono: la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.
- **Le “ESERCITAZIONI “ del 2010 hanno in comune con le “esercitazioni” del DPR 328/80 solo il nome!**
- **Formalmente sono totalmente diverse!**
- L'unico modo per far coincidere le “denominazioni” con i “doveri” è quello di chiedere la compresenza del “Professore” durante l'esercitazione.
  - Il Professore è il responsabile dell'attività curricolare che è “certificata” dalla sua presenza “attiva” (fornisce spiegazioni ulteriori e chiarimenti che non competono all'esercitatore)
  - Il Ricercatore “esercitatore” non ha alcuna responsabilità didattica curricolare quindi si limita a svolgere esercizi o assistere gli studenti lasciando al Professore eventuali oneri di ulteriori spiegazioni o dell'introduzione di nuovi concetti.

# Doveri didattici dei Ricercatori

## Quali doveri OGGI?

### Quelli sanciti dal CUN:

- “compiti didattici aggiuntivi che debbono essere esclusivamente svolti in quelle attività che affiancano le lezioni, al di fuori del monte ore previsto per il corso ufficiale”